

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1970, N. 37<sup>1</sup>**

**Contributi alle Comunità ed ai Consorzi di valle.<sup>2</sup>**

**Art. 1**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità ed ai Consorzi di valle, costituiti ai sensi del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 o del Titolo V della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo annuo calcolato in misura percentuale uniforme rispetto ai singoli enti, sull'apporto complessivo dei contributi comunali iscritto nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario precedente.

**Art. 2**

L'Ispettorato generale degli enti locali e servizi elettorali provvede ad espletare l'istruttoria e a comunicare ai richiedenti l'ammontare del contributo regionale entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello alla quale si riferisce il contributo stesso.

A tale fine gli enti interessati devono pervenire al predetto Ispettorato entro il termine perentorio del 31 agosto copia del bilancio di previsione dell'esercizio in corso approvato ai sensi di legge.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R

<sup>2</sup> In B.U. 29 dicembre 1970, n. 55.

---

---

**Art. 3**

Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini indicati all'articolo 2.

La legge regionale 2 settembre 1968, n. 29, è abrogata.

**Art. 4**

Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata per l'esercizio 1970 e successivi la spesa di Lire 30 milioni.

All'onere di Lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede per Lire 15 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 1631 e per la differenza mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

